OGGETTO: RATIFICA DELLA VARIAZIONE D'URGENZA ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 133 DEL 09/11/2026 AI SENSI DELL'ART 175 COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore con delega al Bilancio, Gestione e Controllo, Società Partecipate, Patrimonio, Tributi

PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 22/12/2025 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e con delibera n. 77 del 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato, che in data 28/10/2026 è stato siglato il CCNL 2025/2027 Funzioni enti locali, in conseguenza del quale vi è la necessità di applicare le risorse necessarie, calcolate dai competenti uffici, in € 87.832,00 per il riconoscimento degli arretrati contrattuali annualità 2025;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 133 del 09/11/2026 con la quale si sono apportate in via d'urgenza delle modifiche agli stanziamenti di bilancio tramite applicazione di avanzo accantonato per rinnovi contrattuali per €. 39.047,50 e avanzo disponibile per €. 48.784,50 per dar corso alla liquidazione degli arretrati di cui al punto precedente, al personale non dirigente secondo le tempistiche indicate dalla normativa riferito all'annualità 2025 come da allegato 1) parte integrale e sostanziale del presente atto;

VISTO che l'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 prevede la ratifica da parte dell'organo consiliare delle variazioni di bilancio adottate, in via d'urgenza, dall'organo esecutivo, entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

RITENUTO di ratificare la deliberazione di cui sopra, in riferimento alle variazioni di competenza degli stanziamenti di bilancio, dichiarandola e confermandola come propria ad ogni conseguente effetto di legge;

DATO ATTO che le variazioni di cui sopra consentono di mantenere in equilibrio il Bilancio di Previsione 2026/2028, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica come da allegato 2);

CONSIDERATO che in seguito alle variazione sopra riportate si intende aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 in ogni sua parte;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239 del D.Lgs 267/2000, come da Allegato 3);

PRESO atto che la seguente proposta verrà discussa nella commissione tecnico finanziaria del 23/11/2026;

Ritenuto di acquisire i pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

PROPONE

1) Di ratificare, ad ogni effetto di legge, la variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione anno 2026/2028, adottata ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e approvata con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 09/11/2026, come da **Allegato 1)** parte integrante e sostanziali di questa delibera;

2) Di dare atto che la variazione in questione consente di mantenere in equilibrio il Bilancio di Previsione 2026/2028, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica come da **allegato 2) parte integrante.**

3) Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti come da **Allegato 3) parte integrante;**

4) Di procedere ad aggiornare col presente atto il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 in ogni sua parte.

5) Di dare atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
- All. 1) Variazione urgente al bilancio di previsione
- All. 2) Prospetto dimostrativo equilibri di Bilancio
- All- 3) Parere del collegio dei Revisori

4) **Di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000 al fine di consentire il pagamento degli arretrati 2025 nel cedolino del mese di novembre.

Proponente
Dr. Alberto Grassi

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL' ART. 175 DEL D.LGS 267/2000

L'Assessore con delega al Bilancio, Gestione e Controllo, Società Partecipate, Patrimonio, Tributi

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 21/12/2025 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e successive modifiche ed integrazioni e con delibera n. 77 del 21/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che:

- la presente deliberazione costituisce l'ultima variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028 consentita dalla normativa vigente per l'esercizio finanziario in corso, in conformità con i termini e le scadenze fissati dal Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e dai principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con il presente provvedimento si procede all'assestamento finale e alla verifica generale degli equilibri di bilancio, per la chiusura dell'esercizio finanziario;

Visto il prospetto di variazione al bilancio predisposto dal servizio finanziario dell'Ente, secondo le richieste effettuate dai Responsabili, agli atti dell'ufficio competente, allo scopo di:

1) definire una puntuale ricognizione delle priorità e delle nuove esigenze emerse;
che trovano copertura con:
- incremento di entrate proprie comunicate e/o accertate ed economie sulle spese,
2) procedere all'applicazione di parte del risultato di amministrazione 2025 come segue:
- €. 100.000,00 di avanzo accantonato per poter effettuare le sistemazioni contabili necessarie relative al bonus rifiuti – UR3.
- € 50.000,00 di avanzo disponibile per i lavori di manutenzione straordinaria necessari per mettere in sicurezza l'area della piattaforma ecologica,

così come elencate nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, contenente le variazioni agli stanziamenti di entrata e spesa del bilancio 2026/2028;

Dato atto che la presente variazione consente di mantenere in equilibrio di Bilancio di Previsione 2026/2028 coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica come da allegato 2) parte integrale e sostanziale;

Considerato che in seguito alle variazioni sopra riportate occorre procedere a variare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 in ogni sua parte;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 3);

Preso atto che la seguente proposta verrà discussa nella commissione tecnico finanziaria del 23/11/2026;

Ritenuto di acquisire i pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

PROPONE

1. Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare, per tutte le motivazioni citate in premessa, le variazioni agli stanziamenti del bilancio 2026/2028, comprensivo dell'applicazione di avanzo accantonato e avanzo disponibile così come riassunti nel prospetto allegato 1) che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. Di prendere atto che la presente variazione consente di mantenere in equilibrio di Bilancio di Previsione 2026/2028 coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica come da allegato 2) parte integrale e sostanziale

4. Di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti allegato 3) parte integrante e sostanziale;

5. Di procedere, conseguentemente, ad aggiornare i capitoli di bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2026/2028 in ogni sua parte;

6. Di prendere atto infine che dopo la presente variazione le risultanze del Bilancio 2026/2028, sono le seguenti:

ANNO 2026

- Totale avanzo applicato € 4.931.947,17
- FPV €. 1.224.659,62
- Totale Entrata competenza 2026 € 57.737.167,15
- Totale Spesa competenza 2026 € 63.893.773,94

ANNO 2027

- FPV €. 1.043.421,71
- Totale Entrata competenza 2027 € 46.862.461,70
- Totale Spesa competenza 2027 € 47.905.883,41

ANNO 2028

- FPV €. 319.161,14
- Totale Entrata competenza 2028 € 46.982.122,47
- Totale Spesa competenza 2028 € 47.301.283,61

7. Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- *Allegato 1_Variazione di Bilancio*
- *Allegato 2_ Prospetto equilibri di Bilancio*

8) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000 vista l'urgenza, di procedere agli adeguamenti dei capitoli di bilancio per attivare le attività programmate.

Il Proponente
Dr. Alberto Grassi

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO SORTO IN SEGUITO A SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO RELATIVO AL R.G. 42016/2025 AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000.

La Sindaca

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il

conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.

2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.

3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.

4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile della Struttura Autonoma "Polizia Locale e Protezione Civile", di predisporre, sulla base della relazione allegata (allegato 1), la presente proposta di delibera consiliare quale atto ricognitorio del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 del D.lgs 267/2000 lettera a) di euro 291,82 a titolo di spese di giudizio per la liquidazione della sentenza del Giudice di Pace di Milano n.6902/2026 – RG 42016/2025 cui si aggiunge l'eventuale importo di euro 200,00 dovuto per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'Imposta di Registro, per un totale complessivo pari ad euro 491,82.

Premesso che la presente proposta sarà oggetto di discussione nella Commissione Tecnico-Finanziaria.

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il parere rilasciato dal collegio dei revisori come da Allegato 2;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

PROPONE

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei del debito fuori bilancio al capitolo 01111.10.0703 “Oneri da contenzioso” per complessivi €. 491,82;
3. Di approvare che le spese di cui alle sentenze riportate sopra trovino copertura finanziaria, al capitolo di bilancio dell’esercizio 2026, “Oneri da contenzioso”;
4. Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo;
5. Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
   - Allegato 1) Relazione;
   - Allegato 2) Parere rilasciato dal collegio dei revisori.
6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000 vista l’urgenza di adottare gli opportuni atti affinché le obbligazioni di pagamento vengano assolte il più tempestivamente possibile

La proponente
Nizzola Carolina Maria

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO SORTO IN SEGUITO A SENTENZE ESECUTIVE DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO RELATIVE AI R.G. N. 1536/2020 / N. 2938/2026 / N. 5059/2026, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000.

La Sindaca

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si

stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.

2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.

3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.

4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile della Struttura Autonoma "Polizia Locale e Protezione Civile", di predisporre, sulla base della relazione allegata (allegato 1), la presente proposta di delibera consiliare quale atto ricognitorio del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 del D.lgs 267/2000 lettera a):

- di euro 8.744,44 a titolo di risarcimento danni incluse spese di giudizio per la liquidazione della sentenza del Giudice di Pace di Milano n.5897/2026 – RG 1536/2020 cui si aggiunge l'eventuale importo di euro 200,00 dovuto per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'Imposta di Registro, per un totale complessivo pari ad euro 8.944,44;

- di euro 222,40 a titolo di rimborso spese di giudizio per la liquidazione della sentenza del Giudice di Pace di Milano il cui dispositivo è contenuto nel Verbale di Udienza del 24/09/2026 relativo al RG. 2938/2026 cui si aggiunge l'eventuale importo di euro 200,00 dovuto per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'Imposta di Registro, per un totale complessivo pari ad euro 422,40;

- di euro 43,00 a titolo di rimborso per le spese di iscrizione a ruolo del ricorso in favore della ricorrente come disposto nel verbale di udienza del Giudice di Pace di Milano del 21/04/2026 relativo al R.G. 5059/2026, cui si aggiunge l'eventuale importo di euro 200,00 dovuto per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'Imposta di Registro, per un totale complessivo pari ad euro 243,00.

Premesso che la presente proposta sarà oggetto di discussione nella Commissione Tecnico-Finanziaria.

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il parere rilasciato dal collegio dei revisori come da Allegato 2;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di acquisire i pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

PROPONE

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei del debito fuori bilancio al capitolo 01111.10.0703 “Oneri da contenzioso” per complessivi €. 9.609,84;
3. Di approvare che le spese di cui alle sentenze riportate sopra trovino copertura finanziaria, al capitolo di bilancio dell’esercizio 2026, “Oneri da contenzioso”;
4. Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo;
5. Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
   - Allegato 1) Relazione;
   - Allegato 2) Parere rilasciato dal collegio dei revisori.
6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000 vista l’urgenza di adottare gli opportuni atti affinché le obbligazioni di pagamento vengano assolte il più tempestivamente possibile

[redacted]

Nizzola Carolina Maria